

ATTO DI ACCORDO

(ai sensi dell'articolo 11 della Legge 07.08.1990 n.241 smi)

A valere tra

il **Comune di Casalgrande**, con sede in Casalgrande (RE), piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale" arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo (Mo) il 01.07.1968, elettivamente domiciliato per le cariche rispettivamente rivestite presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ del _____ adottata dalla Giunta Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "Comune";

e

- la Società "**Tosi Giuseppe & C. S.n.c.**", con sede in Casalgrande (RE) località Dinazzano alla via Statale 467 n°99/E, codice fiscale 00503380354, agente in persona del legale rappresentante Raffaello Tosi nato a Castellarano (RE) il 26.07.1955 e residente in Castellarano (RE), via Radici in Piano n°84, codice fiscale TSORFL55L26C141Z, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferitigli per legge e dallo Statuto della società, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Tosi";

e

- il **Sig. Raffaello Tosi**, nato a Castellarano (RE) il 26.07.1955 e residente in Castellarano (RE), via Radici in Piano n°84, codice fiscale TSORFL55L26C141Z e la **Sig.ra Irma Ondolfi**, nata a Castellarano (RE) il 12.03.1928 e residente in Castellarano (RE), via Radici in Piano n°104, codice fiscale NDLRMI28C52C141A, quali proprietari dell'immobile di cui oltre, nel seguito del presente atto indicati anche, per brevità, come "Tosi-Ondolfi";

Premesso che:

- a) con atto rogato in data 12.05.2014 al Rep.n.21562/8907 a ministero dr. Antonio Nicolini, Notaio in Sassuolo, i signori Tosi Raffaello, Ondolfi Irma, Pelloni Urianna, Pelloni Elisabetta e Pelloni Andrea, nella loro qualità di unici soci ed unici amministratori della società "Tosi Giuseppe & C. S.N.C.", ed inoltre gli stessi signori Tosi Raffaello e Ondolfi Irma anche in proprio, hanno sottoscritto con il Comune atto di Accordo ai sensi dell'art.11 della legge 07.08.1990 n.241 smi in riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 22/03/2004, in virtù del quale si è, tra il resto, pattuito quanto segue:

"Articolo 2 - Obbligo di cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti. Rinuncia all'utilizzo per determinate destinazioni d'uso.

- 2a) Tosi e, in qualità di proprietari degli immobili, Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, a cessare, entro il termine di cui al successivo punto 2c), ogni e qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, e comunque ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 92 e 128 delle NTA del P.R.G. del Comune di Casalgrande, all'interno degli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto, rinunciando altresì, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, ad utilizzare i medesimi immobili, nel periodo successivo a detta cessazione, per qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti o comunque per ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 92 e 128 delle NTA del P.R.G. del Comune di Casalgrande o dalle disposizioni degli strumenti urbanistici tempo per tempo vigenti. Sono fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto c) della premessa del

presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all'insediamento di ogni diverso uso.

- 2b) Tosi e Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, alla completa ed integrale rimozione, entro il termine di cui al successivo punto 2c), della totalità dei veicoli inutilizzabili e comunque dei rifiuti di qualsivoglia tipologia presenti sugli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto. Tosi e Tosi-Ondolfi si obbligano altresì a smaltire detti veicoli inutilizzabili e rifiuti in siti autorizzati e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, eseguendo, ove necessario, una integrale bonifica dell'area da ogni materiale qualificabile come rifiuto speciale pericoloso o speciale non pericoloso che fosse eventualmente presente in loco, il tutto con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 5.2.1997 n°22 in materia di smaltimento di rifiuti.*
- 2c) La cessazione di cui al sopraesteso punto 2a) e la rimozione di cui al sopraesteso punto 2b) dovranno avvenire entro il 31.12.2017 (trentuno dicembre duemiladiciassette).*
- 2d) Per effetto di quanto previsto al sopraesteso punto 2a) gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto saranno gravati di perpetuo vincolo, avente carattere reale, di inutilizzabilità per l'esercizio di attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti e comunque per l'esercizio di ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 92 e 128 delle NTA del P.R.G. del Comune di Casalgrande, non essendo consentito né assentibile alcun utilizzo degli immobili stessi per lo svolgimento della attività oggetto di rinuncia di cui al medesimo punto 2a). Sono fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all'insediamento di ogni diverso uso.*
- 2e) Tosi e Tosi-Ondolfi avranno facoltà, sino alla scadenza del termine previsto al sopraesteso punto 2c), di utilizzare gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto per lo svolgimento, tra il resto, di attività di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti, se ed in quanto la stessa venga autorizzata dalla Autorità amministrativa competente e in ogni caso in conformità alle prescrizioni e disposizioni della autorizzazione medesima.*
- 2f) Le obbligazioni, la rinuncia e la inutilizzabilità per l'esercizio di specifiche attività produttive disciplinate ai punti da 2a) a 2e) dal presente articolo 2 saranno efficaci a far data dal verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo articolo 5.*

Articolo 4 - Parere di compatibilità urbanistica.

- 4a) Il Comune, in considerazione sia di quanto evidenziato ai punti da f) ad n) della premessa del presente atto sia del contenuto delle obbligazioni assunte da Tosi e da Tosi-Ondolfi di cui ai sopraestesi articoli 2 e 3, ritiene compatibile con la propria pianificazione urbanistica e territoriale il rilascio a Tosi, per periodo di tempo determinato e comunque per periodo che non superi la data del 31.12.2017, di autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*) per un numero di veicoli presenti sull'area dello stabilimento, in attesa di demolizione e in attesa di essere sottoposti a pressatura, complessivamente non superiore a 100 (cento) unità, in conformità alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia di cui Tosi è attualmente titolare.*
- 4b) Il Comune si impegna a formalizzare il proprio parere positivo, espresso nei termini di cui al punto 4a) del presente articolo 4, in sede di Conferenza dei Servizi e dei Rifiuti e comunque nei confronti della Provincia di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento istruttorio inerente il rinnovo della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al medesimo art. 4.*

Articolo 5 - Condizione sospensiva.

- 5a) *L'efficacia delle obbligazioni, della rinuncia e della inutilizzabilità per l'esercizio di attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti di cui al sopraesteso articolo 2 nonché l'efficacia dell'obbligo di mantenimento dell'occupazione di cui al sopraesteso articolo 3 sono sospensivamente condizionate all'effettivo rinnovo in favore di Tosi di autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*) per periodo successivo al 31.12.2005.*
- 5b) *Rimane inteso che la condizione di cui al punto 5a) si intenderà realizzata con il mero rilascio della autorizzazione, rimanendo di esclusiva pertinenza di Tosi la predisposizione di ogni atto successivo e di tutte le attività necessarie per l'effettivo svolgimento dell'attività assentita con il provvedimento di autorizzazione predetto.*

Articolo 8 - Oneri di inserimento di clausole.

All'atto del primo trasferimento, ad opera di Tosi-Ondolfi o di Tosi, della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al punto c) della premessa o di parte di essi ovvero dell'azienda insediata all'interno degli stessi, nonché nei successivi atti di trasferimento degli immobili o dell'azienda medesimi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione laddove l'atto vi sia soggetto, nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a rispettarla e ad eseguirla in ogni sua parte.

Una volta che siano state adempiute da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché l'effettuazione della attività di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2, l'onere di inserimento di cui al presente articolo 8 sarà limitato ai vincoli di inutilizzabilità di cui ai punti 2a) e 2d) dell'art.2.

Articolo 9 - Successione nei rapporti giuridici.

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso art.8, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica di Tosi e di Tosi-Ondolfi relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Articolo 10 - Onere di comunicazione.

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso articolo 8 dovrà essere comunicato da Tosi, da Tosi-Ondolfi e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi. L'obbligo di cui al presente art.10 verrà meno una volta che siano state eseguite da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nonché di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2.

Articolo 11 - Clausola penale.

In ipotesi di inadempimento da parte di Tosi o di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa degli obblighi di cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché degli obblighi di bonifica posti a loro carico dall'art.2 della presente convenzione, Tosi e Tosi-Ondolfi dovranno pagare al Comune, in solido tra loro, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c., una somma pari ad Euro 80.000,00 (Euro Ottantamila/00). E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, oltre che l'adempimento delle obbligazioni in conformità a quanto previsto al sopraesteso art.7.

Articolo 13 - Registrazione, trascrizione e spese.

La presente convenzione sarà registrata e verrà trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia integralmente nei suoi 14 articoli.

I compensi, le spese e gli oneri fiscali per la redazione del presente atto, la sua registrazione, trascrizione e conseguenti tutti sono a carico di Tosi e Tosi-Ondolfi in solido tra loro, i quali

chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Articolo 14 - Accettazione del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi all'adozione e approvazione dei provvedimenti di propria competenza."

- b) in periodo successivo alla stipulazione dell'Atto di Accordo di cui al sopraesteso punto a), Tosi ha esperito verifiche su scala territoriale ampia al fine di individuare un'area o comunque una struttura che consentisse la delocalizzazione della attività di autodemolizione e trattamento e recupero di rifiuti speciali derivanti dalla medesima, attività da esso Tosi gestita nello stabilimento produttivo sito in Casalgrande (RE) località Dinazzano in via Statale 467 n°99 censito al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 295, subalterno 1, categoria D/7, rendita euro 6.713,94 ed al Catasto Terreni al foglio 29, mappale 295, ente urbano, are 49,58;
- c) Tosi ha riferito al Comune di come le verifiche di cui al sopraesteso punto b) abbiano dato, ad oggi, esito negativo, non essendo stato possibile reperire sul territorio del Comune di Casalgrande un'area o comunque una struttura che, per destinazione urbanistica, superficie e ubicazione, sia idonea a consentire la delocalizzazione della attività imprenditoriale svolta da Tosi in un contesto che consenta di mantenere integre le caratteristiche aziendali, i livelli occupazionali e l'avviamento;
- d) con atto rogato in data 12.05.2014 al Rep.n.21562/8907 a ministero dr. Antonio Nicolini, Notaio in Sassuolo, i signori Tosi Raffaello, Ondolfi Irma, Pelloni Urianna, Pelloni Elisabetta e Pelloni Andrea, nel nome e per conto ed in legale rappresentanza della società "Tosi Giuseppe & C. S.N.C.", hanno sottoscritto con il Comune atto di accordo ai sensi dell'art.11 della legge 07/08/1990 n.241 smi in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n.65 del 06/09/2010;
- e) Tosi, approssimandosi la scadenza del termine del 31/12/2014 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 06/09/2010 e verificata l'attuale insussistenza, nell'ambito della vigente pianificazione urbanistica del Comune di Casalgrande, di una idonea soluzione per la delocalizzazione, nonché la conseguente prospettiva di una imminente, necessaria cessazione della propria attività imprenditoriale, ha formulato al Comune richiesta il 30/09/2013 prot.n.14456 per prorogare il termine al 31/12/2017, al fine di consentire, anche attraverso l'esercizio della potestà di pianificazione territoriale e urbanistica da parte del Comune, l'individuazione di un'area idonea al trasferimento della predetta attività;
- f) l'Amministrazione Comunale ha verificato l'effettiva sussistenza delle difficoltà evidenziate da Tosi nell'individuare, all'interno del vigente strumento di pianificazione urbanistica, soluzioni praticabili e soddisfacenti per attuare la delocalizzazione della attività di cui al sopraesteso punto b);
- g) l'Amministrazione Comunale con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/03/2014 ha accolto positivamente l'istanza del 30/09/2013 prot.n.14456 di prorogare i termini dell'atto di Accordo (di cui alla DCC n.65/2010) al 31/12/2017;
- h) con delibera di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale PSC, ai sensi dell'art.28-32 della Legge Regionale n.20/2000 smi, e divenuto esecutivo a norma di legge. A riguardo la Regione Emilia Romagna ha dato notizia sul Bollettino Ufficiale Regionale n.388 del 28/12/2016;
- i) con delibera di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE, ai sensi dell'art.29-33 della Legge Regionale n.20/2000 smi, e divenuto esecutivo a norma di legge. A riguardo la Regione Emilia Romagna ha dato notizia sul Bollettino Ufficiale Regionale n.388 del 28/12/2016;
- j) il Comune nel Piano Strutturale Comunale PSC e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio RUE, ai sensi della legge regionale n.20/2000 smi, strumenti di pianificazione generale, ha delineato le scelte strategiche di assetto e sviluppo nonché di tutela della integrità fisica ed ambientale del territorio;

- k) il vigente Piano Strutturale Comunale PSC del Comune di Casalgrande inserisce la presente area di cui al punto b) nel “Territorio Urbano – Ambito produttivo consolidato” di cui all’art.6.9 delle Norme di Attuazione;
- l) il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Casalgrande inserisce la presente area di cui al punto b) nel “Territorio Urbano – Ambiti specializzati per attività produttive consolidate” di cui all’art.6.12 delle Norme di Attuazione;
- m) l’art.6.12 c.3 delle nta del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE dispone che l’Uso P4 “Attività di rottamazione e di smaltimento o recupero dei rifiuti” è ammessa previo obbligo di convenzionamento;
- n) l’Accordo a carattere convenzionale di cui al sopraesteso punto m) deve essere regolato da atto idoneo a costituire vincoli a carattere reale sulla proprietà Tosi-Ondolfi e a determinare limitazioni alle possibili destinazioni d’uso degli immobili insistenti sulla proprietà medesima;
- o) è pertanto intenzione del Comune, di Tosi e di Tosi-Ondolfi disciplinare con il presente atto le condizioni, con particolare riguardo:
- alla disciplina dei vincoli a carattere reale posti sugli immobili, attualmente in proprietà Tosi-Ondolfi di cui al sopraesteso punto b);
 - alle conseguenze poste a carico dei proprietari, e della utilizzatrice degli immobili medesimi in ipotesi di inadempimento alle pattuizioni del presente accordo convenzionale;
 - all’ammissibilità dell’Uso P4 “Attività di rottamazione e di smaltimento o recupero dei rifiuti” (del vigente RUE) rimanda alle disposizioni contenute nell’Autorizzazione Provinciale, ai sensi del D.Lgs n.152/2006 smi, per la gestione dell’attività di recupero R4 riguardo allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti derivanti dall’attività di rottamazione;

TANTO PREMESSO, TRA IL COMUNE, TOSI E TOSI-ONDOLFI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 N.241 SMI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Conferma delle premesse.

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell’art.1362 c.c., la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

Articolo 2 - Attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti.

- 2a) Tosi e, in qualità di proprietari degli immobili, Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, a cessare, entro il termine di cui al successivo punto 2c), ogni e qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, e comunque ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui all’art.6.12 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Casalgrande, all’interno degli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto, rinunciando altresì, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, ad utilizzare i medesimi immobili, nel periodo successivo a detta cessazione, per qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti o comunque per ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui all’art.6.12 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Casalgrande o dalle disposizioni degli strumenti urbanistici tempo per tempo vigenti. Sono fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all’insediamento di ogni diverso uso.
- 2b) Tosi e Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a

qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, alla completa ed integrale rimozione, entro il termine di cui al successivo punto 2c), della totalità dei veicoli inutilizzabili e comunque dei rifiuti di qualsivoglia tipologia presenti sugli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto. Tosi e Tosi Ondolfi si obbligano altresì a smaltire detti veicoli inutilizzabili e rifiuti in siti autorizzati e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, eseguendo, ove necessario, una integrale bonifica dell'area da ogni materiale qualificabile come rifiuto speciale pericoloso o speciale non pericoloso che fosse eventualmente presente in loco, il tutto con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

- 2c) La cessazione di cui al sopraesteso punto 2a) e la rimozione di cui al sopraesteso punto 2b) dovranno avvenire entro il 31.12.2027 (trentuno dicembre duemilaventisette). La Proprietà darà comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, nei successivi 30 giorni, in merito all'adempimento dei punti 2a) e 2b).
- 2d) Per effetto di quanto previsto al sopraesteso punto 2a) gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto saranno gravati di perpetuo vincolo, avente carattere reale, di inutilizzabilità per l'esercizio di attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti e comunque per l'esercizio di ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui all'art.6.12 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Casalgrande, non essendo consentito né assentibile alcun utilizzo degli immobili stessi per lo svolgimento della attività oggetto di rinuncia di cui al medesimo punto 2a). Sono fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all'insediamento di ogni diverso uso.
- 2e) Tosi e Tosi-Ondolfi avranno facoltà, sino alla scadenza del termine previsto al sopraesteso punto 2c), di utilizzare gli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto per lo svolgimento, tra il resto, di attività di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti, se ed in quanto la stessa venga autorizzata dalla Autorità amministrativa competente e in ogni caso in conformità alle prescrizioni e disposizioni della autorizzazione medesima.
- 2f) Le obbligazioni, la rinuncia e la inutilizzabilità per l'esercizio di specifiche attività produttive disciplinate ai punti da 2a) a 2e) del presente art.2 saranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3 - Compatibilità urbanistica.

- 3a) Il Comune, in considerazione sia di quanto evidenziato in precedenza nel presente atto sia del contenuto delle obbligazioni assunte da Tosi e da Tosi-Ondolfi di cui al sopraesteso art.2, ritiene compatibile con la propria pianificazione urbanistica e territoriale il rilascio a Tosi, per periodo di tempo determinato fino al 31.12.2027 (trentuno dicembre duemilaventisette), di autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*) per un numero di veicoli presenti sull'area dello stabilimento, in attesa di demolizione e in attesa di essere sottoposti a pressatura, complessivamente non superiore a 100 (cento) unità, in conformità alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia di cui Tosi è attualmente titolare.
- 3b) Il Comune si impegna a formalizzare il proprio parere positivo, espresso nei termini di cui al punto 3a) del presente art.3, in sede di Conferenza dei Servizi e dei Rifiuti e comunque nei confronti della Provincia di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento istruttorio inerente il rinnovo della autorizzazione per l'esercizio della attività di cui al medesimo art.3.

Articolo 4 - Condizione sospensiva.

- 4a) L'efficacia delle obbligazioni, della rinuncia e della inutilizzabilità per l'esercizio di attività di

smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti di cui al sopraesteso art.2 è sospensivamente condizionata all'effettivo rinnovo in favore di Tosi della autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*).

- 4b) Rimane inteso che la condizione di cui al punto 4a) si intenderà realizzata con il mero rilascio della autorizzazione, rimanendo di esclusiva pertinenza di Tosi la predisposizione di ogni atto successivo e di tutte le attività necessarie per l'effettivo svolgimento della attività assentita con il provvedimento di autorizzazione predetto.

Articolo 5 - Conseguenze dell'inadempimento. Condizione risolutiva

Laddove Tosi o Tosi-Ondolfi o i loro aventi causa, verificatasi la condizione sospensiva di cui all'art.4, non adempiano alle obbligazioni assunte all'art.2, il Comune avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'inadempiente a cessare le attività in contrasto con quanto previsto dal medesimo art.2 negli immobili di cui al punto b) della premessa del presente atto, la condanna alla esecuzione delle opere previste al medesimo art.2 e al risarcimento del danno, fermo restando quanto previsto al successivo art.9. L'efficacia del presente atto di Accordo è risolutivamente condizionata alla attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159 del 6/09/2011 nonché alla attestazione della insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società stipulanti. Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive si procederà alla revoca del presente atto con conseguenze dirette sull'attività di cui all'Uso P4 "Attività di rottamazione e di smaltimento o recupero dei rifiuti".

Articolo 6 - Oneri di inserimento di clause.

All'atto del primo trasferimento, ad opera di Tosi-Ondolfi o di Tosi, della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al punto c) della premessa o di parte di essi ovvero dell'azienda insediata all'interno degli stessi, nonché nei successivi atti di trasferimento degli immobili o dell'azienda medesimi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione laddove l'atto vi sia soggetto, nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a rispettarla e ad eseguirla in ogni sua parte.

Una volta che siano state adempiute da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché l'effettuazione della attività di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2, l'onere di inserimento di cui al presente articolo 6 sarà limitato ai vincoli di inutilizzabilità di cui ai punti 2a) e 2d) dell'art.2.

Articolo 7 - Successione nei rapporti giuridici.

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso art.6, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica di Tosi e di Tosi-Ondolfi relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Articolo 8 - Onere di comunicazione.

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso articolo 6 dovrà essere comunicato da Tosi, da Tosi-Ondolfi e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi. L'obbligo di cui al presente art.8 verrà meno una volta che siano state eseguite da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero

rifiuti nonché di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2.

Articolo 9 – Garanzie e Clausola penale.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto di Accordo, Tosi e Tosi-Ondolfi si impegnano a prestare fidejussione assicurativa in favore del Comune di Casalgrande per una somma complessivamente pari a €uro 10.000,00 (euro diecimila,00).

Nel contratto fidejussorio dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al II° comma dell'articolo 1944 codice civile e l'istituto fidejussore dovrà impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune di Casalgrande (fidejussione incondizionata a prima richiesta).

La fidejussione di cui al sopraesteso comma avrà efficacia a tempo indeterminato, sino a dichiarazione di liberazione da parte del Comune ovvero sino a restituzione dell'originale della fidejussione agli Obbligati.

E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, oltre che l'adempimento delle obbligazioni in conformità a quanto previsto nel presente atto.

Articolo 11 - Registrazione, trascrizione e spese.

Il presente Atto di Accordo sarà registrato integralmente nei suoi 11 articoli. I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente Atto di Accordo saranno sostenuti integralmente dai Proponenti. Le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata, per la registrazione e conseguenti tutte sono parimenti a carico dei Proponenti. All'uopo, i Proponenti chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Articolo 12 - Accettazione del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi all'adozione e approvazione dei provvedimenti di propria competenza.

Casalgrande, Letto Li _____

Per il Comune di Casalgrande

Il Responsabile del 3° Settore
(Arch. Giuliano Barbieri)

Per la Società "Tosi Giuseppe & C. S.n.c."
(Sig.Raffaello Tosi)

(Sig.Irma Ondolfi)

(Sig. Urianna Pelloni)

(Sig. Andrea Pelloni)

(Sig. Elisabetta Pelloni)